

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE
"VOICES IN THE WIND"

ARTICOLO 1

NOME

E' costituita l'Associazione di promozione sociale e senza scopo di lucro, denominata "Voices in the Wind" ai sensi della L. n. 383/2000 e ai sensi della L.R.T. n. 42/2002;

ARTICOLO 2

SEDE

- a) L'Associazione ha sede in Marina di Pisa Via Ciurini n. 19
- b) La sede legale e la denominazione sociale dell'Associazione possono essere variate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con l'approvazione della maggioranza dei soci.
- c) Possono essere istituite sedi secondarie

ARTICOLO 3

DURATA

- a) L'Associazione ha durata illimitata.
- b) Lo scioglimento anticipato dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci come descritto nel successivo articolo 8)

ARTICOLO 4

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

- a) Scopo dell'Associazione è il perseguimento esclusivo di finalità di utilità e solidarietà sociale, a favore di associati o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, secondo i principi Costituzionali e delle normative vigenti, quali la solidarietà sociale, umana, civile, culturale, nonché i principi di uguaglianza, democrazia e pluralismo. Per attività di utilità sociale si intendono le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nel settore culturale ed educativo, quali: la formazione musicale, artistica, culturale e umana dei componenti del coro e di tutti i soci, nonché la promozione e la diffusione di tale lavoro di formazione, che si estrinsecherà attraverso la preparazione di repertori (percorsi) musicali articolati e diversificati a seconda dei contesti sociali, territoriali, storici, culturali e didattici in cui il coro sarà chiamato ad operare.
- b) L'Associazione, oltre che nel settore della musica corale, potrà articolare la propria attività anche in altri contesti culturali e sociali che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni;
- c) L'Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali;

ARTICOLO 5

ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 4 l'Associazione potrà promuovere le seguenti attività nel campo della musica, con particolare riferimento alla musica corale;

- 1. Concerti del Coro;
- 2. rassegne musicali con l'eventuale partecipazione partecipazione di altri cori;
- 3. Corsi di formazione corale e Musicale;



1



4. Concorsi in ambito corale;
5. Scambi e gemellaggi con altri cori ed associazioni italiani o esteri;
6. Manifestazioni, dibattiti, attività di studio, convegni, conferenze, seminari, attività didattiche divulgative e sociali;
7. Pubblicazioni letterarie, musicali, audiovisive, multimediali, curandone anche la diffusione periodica o straordinaria per la divulgazione delle attività dell'Associazione e dei suoi soci;
8. Ricerche musicali;
9. Collaborazioni con conservatori musicali, università, scuole ed istituti pubblici e privati e con tutti quegli Enti che abbiamo come scopo prioritario la formazione musicale e la diffusione della cultura.

Per il raggiungimento degli scopi sociali di cui al precedente Art. 4, nonché per le finalità di cui al presente articolo, l'Assemblea può deliberare di aderire a federazioni di Associazioni di categoria sia a livello regionale che nazionale.

ARTICOLO 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Vice Presidente;
5. Il tesoriere;

Ogni persona facente parte dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, o Eletta in qualità di Presidente, Vice Presidente e Tesoriere, svolge le proprie mansioni secondo il principio della Prevalenza delle prestazioni personali, volontarie e gratuite ai sensi dell'Art. 6 della L.R.T. 42/2002;

ARTICOLO 7

SOCI DELL'ASSOCIAZIONE


Sono soci dell'Associazione i soci fondatori, i soci ordinari, i soci sostenitori ed i soci onorari:

1) SOCI FONDATORI

- a) I soci fondatori sono coloro che di diritto entrano per primi a far parte dell'Associazione, in quanto firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- b) Per il perseguimento dei fini istituzionali, i Soci Fondatori, ai sensi dell'Art. 6 della L.R.T. n. 42/2002, prestano la loro attività in forma volontaria, libera e gratuita, agli stessi possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea;

2) SOCI ORDINARI

- a) Sono soci ordinari, tutti i componenti del Coro "Voices in the Wind" al momento della costituzione dell'Associazione. L'ammissione dei coristi, come soci ordinari, avverrà nella prima seduta dell'Assemblea dei Soci, che il Decano dei soci fondatori convocherà immediatamente dopo la costituzione dell'Associazione secondo un elenco redatto dal Direttore del Coro.
- b) Sono soci ordinari, oltre che tutti i componenti del coro, coloro che vengono ammessi successivamente alla fase costitutiva. Essi sono ammessi con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, su espressa richiesta di ammissione indirizzata al Presidente



che dovrà contenere l'accettazione del presente statuto e di tutte le norme regolamentari deliberate dagli organi sociali.

- c) I soci ordinari hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei soci fondatori;
- d) Per il perseguimento dei fini istituzionali, i Soci Ordinari, ai sensi dell'Art. 6 della L.R.T. n. 42/2002, prestano la loro attività in forma volontaria, libera e gratuita, agli stessi possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea;
- e) I soci ordinari, ammessi nella fase successiva alla costituzione dell'Associazione, versano all'atto dell'ammissione una quota di iscrizione non rimborsabile;
- f) La quota di iscrizione ed il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggetti a rivalutazione;
- g) I soci ordinari facenti parte del Coro al momento della costituzione dell'Associazione, non sono soggetti al pagamento della quota di iscrizione, stante il trasferimento del fondo cassa, che il Coro ha maturato nel corso della pregressa attività al patrimonio dell'Associazione;

3) SOCI SOSTENITORI

- a) I soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che, con apporto economico o con fattiva collaborazione, contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione;
- b) Per il perseguimento dei fini istituzionali, i Soci Sostenitori, ai sensi dell'Art. 6 della L.R.T. n. 42/2002 prestano la loro attività in forma volontaria, libera e gratuita, agli stessi possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea;


4) SOCI ONORARI

- a) I soci onorari sono persone fisiche o giuridiche che vengono ammesse a far parte dell'Associazione per particolari meriti artistici, culturali o sociali.
- b) I soci onorari sono nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, al quale saranno segnalati da parti di qualsiasi componente dell'Associazione
- c) Per il perseguimento dei fini istituzionali, i Soci Onorari, ai sensi dell'Art. 6 della L.R.T. n. 42/2002 prestano la loro attività in forma volontaria, libera e gratuita, agli stessi possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea;

5) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- a) Da questo punto in poi, quando si trovi in questo documento l'indicazione generica di "soci" non accompagnata da un'indicazione più specifica, essa si intende riferita all'insieme dei soci fondatori e dei soci ordinari, che godono degli stessi diritti e doveri nell'ambito dell'Associazione;
- b) Il numero dei Soci è illimitato;
- c) Le prestazioni dei Soci, in particolare modo quelli che rivestono cariche sociali, sono personali, spontanee, gratuite e prevalenti. Ogni prestazione in quanto volontaria è da intendersi incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui il socio faccia parte.

Possono essere rimborsate unicamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea. Non sono previsti gettoni di presenza, compensi, corrispettivi e premi per l'attività volontariamente prestata.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with the number '3' in the middle, and several other signatures on the right.

Nei limiti previsti dall'art. 18 della Legge 7 Dicembre 2000 n. 383 e dall'art. 6 della Legge Regionale Toscana 9 Dicembre 2002, in caso di particolari necessità qualora sia necessario riqualificare o specializzare l'attività svolta dall'Associazione stessa questa può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, garantendo comunque sempre la prevalenza delle prestazioni gratuite.

- d) Tutti i soci sono tenuti a rispettare sia le norme del presente statuto sia l'eventuale regolamento interno, entrambi ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, secondo le deliberazioni assunte dagli organi proposti;
- e) I Soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa, in nessun caso rimborsabile, l'ammontare e la periodicità della quale, unitamente alla quota d'iscrizione sono proposte dal Consiglio Direttivo dell'Assemblea dei Soci;
- f) i soci hanno diritto di partecipazione all'Assemblea dei Soci secondo le modalità specificate di seguito;
- g) Il mancato pagamento delle quote associative provoca la sospensione di diritto di voto in Assemblea e del diritto di esercitare una carica sociale. Il socio inadempiente viene reintegrato nei propri diritti quando provvede alla regolarizzazione dei pagamenti;
- h) I soci sostenitori ed i soci onorari hanno diritto di assistere alle attività dell'Assemblea dei Soci, ma non hanno diritto di voto e non contribuiscono alla formazione del numero legale.

6) DECADENZA DEI SOCI

1. I soci, oltre al caso di decesso, possono decadere dall'Associazione per:

a) Dimissioni volontarie che devono essere presentate per iscritto al Presidente, il quale le sottoporrà all'Assemblea dei Soci, cui spetta la definitiva approvazione.

b) Espulsione: I soci possono essere espulsi dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo, malgrado diffida ad adempiere da parte del Presidente;
- b) quando con il loro comportamento e la loro attività, tendono a ledere la dignità e l'immagine del Coro;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

Le espulsioni sono decise dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei tre quarti degli iscritti, su proposta del Consiglio Direttivo che raccoglierà e vaglierà, le segnalazioni in tal senso.


Il socio dimesso o espulso dall'Associazione perde l'eventuale carica sociale ricoperta e non ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati né può vantare pretese sul patrimonio.

ARTICOLO 8

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei Soci è composta dai soci ordinari e dai soci fondatori e viene convocata in forma *ordinaria* o *straordinaria*;

- 1) L'Assemblea dei Soci in seduta *ordinaria* è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno
- 2) L'assemblea dei Soci in seduta *straordinaria* è convocata dal Presidente su iniziativa dei seguenti organi e deve avere luogo entro venti giorni dalla data dell'eventuale richiesta:
 - a) su disposizione dello stesso Presidente, quando questi lo ritenga opportuno;
 - b) su richiesta del Consiglio Direttivo quando esso ne delibera l'effettiva necessità;
 - c) su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.



- 3) L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, contenente data, ora, luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, ed affisso presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Adunanza. Tale convocazione dovrà essere comunicata a tutti i soci mediante avviso personale, effettuato per via telefonica o telematica.
- 4) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti purché superiore a tre.
- 5) L'Assemblea **in seduta ordinaria** delibera a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del Giorno;
- 6) L'Assemblea **in seduta straordinaria** delibera a maggioranza assoluta su tutte le questioni poste all'ordine del Giorno;
- 7) Le votazioni si svolgono con voto palese salvo il caso in cui la votazione riguardi l'espulsione di uno dei soci, nel qual caso la votazione avviene a scrutinio segreto;
- 8) Ogni socio maggiorenne ha diritto al voto. Il diritto di voto non può essere limitato in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita sociale.
- 9) L'Assemblea, **in seduta ordinaria** svolge i seguenti compiti:
- a) elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Consiglio Direttivo;
 - b) delibera sull'eventuale scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo, quando viene presentata al Presidente una mozione di sfiducia, da inserire all'ordine del giorno, da parte di almeno un terzo dei soci. La mozione è accolta se votata da almeno due terzi degli iscritti,
 - c) discute ed approva il rendiconto economico-finanziario presentato a consuntivo dal Consiglio Direttivo.
 - d) manifesta, al termine dell'anno sociale, il proprio apprezzamento o la propria disapprovazione sull'operato del Consiglio Direttivo, approvandone la relazione di fine anno letta dall'intera assise;
 - e) delibera su ogni altro argomento previsto nell'ordine del giorno;
 - f) delibera sui rimborsi spese da corrispondere agli associati che ne acquisiscano il diritto in base ai principi del presente Statuto ed ai regolamenti interni;
 - g) delibera sull'eventuale variazione della sede dell'Associazione;
 - h) delibera su ogni eventuale modifica della denominazione sociale;
 - i) Istituisce e/o modifica sedi operative e/o secondarie;
- 10) L'Assemblea **in seduta Straordinaria** svolge i seguenti compiti:
- a) delibera le modifiche dello Statuto;
 - b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto stabilito dal successivo Articolo 13 "Scioglimento dell'Associazione"

ARTICOLO 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è formato da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri che sono eletti fra i soci dall'Assemblea che provvede alla loro sostituzione nel caso in cui essi vengano dichiarati decaduti ai sensi del precedente articolo 7)

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni:

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno;

La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando sia presente la maggioranza dei consiglieri;



Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede;

Il Verbale della riunione, redatto da uno dei consiglieri, viene approvato al termine della seduta con la sottoscrizione dei presenti;

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti.

- a) Redige il bilancio ed il rendiconto annuale su proposta del Tesoriere e lo sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- b) elabora e predispone eventuali regolamenti interni che dovranno essere ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) elabora e propone progetti di collaborazione e scambi culturali;
- d) delibera di richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno;
- e) delibera sulle attività dell'Associazione, rendendo conto del proprio operato al termine dell'anno sociale, mediante l'elaborazione di una relazione finale da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea dei Soci.
- f) Propone all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, l'ammontare della quota di iscrizione che i soci dovranno versare per l'ammissione nonché l'ammontare e la periodicità della quota associativa;
- g) propone all'Assemblea l'eventuale espulsione dei Soci, nei casi previsti dall'Art. 7,

ARTICOLO 10

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci fra i componenti del Consiglio Direttivo e decade contestualmente al Consiglio;

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale;

Il Presidente svolge i seguenti compiti:

- 1) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- 2) Convoca e presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
- 3) Sottopone all'approvazione o ratifica dell'Assemblea dei Soci
 - a) le richieste di ammissione all'Associazione a vario titolo;
 - b) le dimissioni inoltrate dai Soci;
 - c) le proposte di espulsione dei Soci;



Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci fra i componenti del Consiglio Direttivo e decade contestualmente al Consiglio;

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, in ogni sua funzione.

ARTICOLO 11

TESORIERE


- 1) Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea dei Soci fra i componenti del Consiglio Direttivo e decade contestualmente al Consiglio;
- 2) Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote associative;

ARTICOLO 12

PATRIMONIO

Il Patrimonio è costituito:

- 1) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione, posseduti all'atto della costituzione dell'associazione o acquisiti successivamente;
- 2) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 3) dalle quote di iscrizione e dai versamenti di ogni tipo da parte dei soci o di terze



- persone;
- 4) da contributi da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, da istituti di credito e da enti di qualsiasi tipo;
 - 5) da sovvenzioni, donazioni, lasciti di soci o terzi, sponsorizzazioni di ogni tipo:

ARTICOLO 13

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in seduta straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta così come stabilito dall'art. 8 comma 7).

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione e per qualsiasi causa esse avvengano il patrimonio residuo dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità sociale secondo l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della Legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ARTICOLO 14

ESERCIZIO FINANZIARIO

- 1) L'esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno;
- 2) Alla fine di ogni esercizio, entro il mese di febbraio, il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto economico-finanziario del decorso esercizio;
- 3) Eventuali residui attivi del bilancio saranno destinati come segue:
 1. il 10% del residuo alla formazione del fondo di riserva;
 2. il 90% da reinvestire obbligatoriamente a favore delle attività istituzionali statutariamente previste e per il conseguimento degli scopi sociali di cui ai precedenti articoli.
- 4) In alcun caso i proventi delle attività potranno essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta

ARTICOLO 15

MODIFICHE ALLO STATUTO

Eventuali modifiche del presente statuto, sono decise dall'Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria che dovrà deliberare con la maggioranza assoluta.

ARTICOLO 16

QUANTO NON CONTEMPLATO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

C:\Users\Fiorenza\Desktop\back up chiavina\Voices in the Wind\statuto\05_statuto_con la correzione dell'art_9 (x_la_firma_dei_soci).doc